



Unione Italiana Lavoratori Pubblica Amministrazione

Segreteria Nazionale Vigili del Fuoco

E-mail: vigilidelfuoco@uilpa.it P.E.C.: uilpavigilidelfuoco@pec.it
Via Farini, 62 00185 Roma – Tel. 06.4818614
www.uilpavvf.com

Roma lì 28 febbraio 2026
Prot. N. 67/2026

Alle strutture territoriali UIL FP VVF

Oggetto: interventi a tutela dei Vigili del Fuoco che non hanno maturato il requisito dell'obbligo di permanenza biennale nella sede di prima assegnazione.

Come noto, l'art. 14, comma 2, della Legge 4 aprile 2025, n. 42 ha introdotto una deroga all'obbligo di permanenza biennale nella sede di prima assegnazione. Ebbene, l'attuale formulazione della circolare sulla mobilità prot. n. 11866 del 12/02/2026 sta ignorando tale deroga e i suoi effetti, generando un paradosso che penalizza centinaia di colleghi. Nei fatti, l'amministrazione sta pretendendo di considerare il personale che ha fruito della deroga come se fosse ancora in prima assegnazione, cosa che non trova però alcun riscontro nell'impianto normativo vigente, così obliterando ingiustamente, come detto, gli effetti dei trasferimenti già disposti in forza della norma speciale. Per queste ragioni, la UIL FP VVF si è attivata su un doppio binario:

- **Sul piano legislativo:** abbiamo proposto un emendamento specifico per la proroga della deroga, al fine di sanare definitivamente il vuoto normativo che il mancato rinnovo della proroga ha creato rispetto a coloro che nel 2025 non hanno partecipato o, pur partecipando, non hanno conseguito il trasferimento in deroga;
- **Sul piano legale:** abbiamo dato mandato ai nostri avvocati di elaborare la più idonea strategia difensiva, con conseguente predisposizione di un formale e puntuale atto di significazione e diffida al Ministero dell'Interno nell'interesse del personale trasferito in deroga al quale viene oggi precluso l'accesso alla mobilità. L'obiettivo è ottenere l'annullamento o la revoca in autotutela della clausola della Circolare che preclude la partecipazione alla mobilità nazionale al personale trasferito in deroga che non abbia maturato il requisito della permanenza biennale.

Invitiamo, con ciò, tutti gli iscritti e il personale interessato a manifestare la propria adesione all'azione legale compilando l'apposito modello e inviandolo a legale@uilpavvf.com entro e non oltre il 5 marzo. Questa iniziativa è gratuita per gli iscritti UIL FP VVF. I delegati territoriali sono a completa disposizione per ogni necessario supporto.

Il Segretario Generale
UIL FP Vigili del Fuoco
Rappresentativo della UIL PA VVF
Valentino Prezzemolo

Cognome e nome: _____

Luogo e data di nascita: _____; ____/____/____

Codice fiscale: _____

Qualifica attuale: _____

Comando di appartenenza attuale _____

Recapito telefonico: _____ e-mail: _____

Sede di prima assegnazione: _____

Data decorrenza prima assegnazione: ____/____/____

Il sottoscritto dichiara:

Di essere stato trasferito dalla sede di prima assegnazione in forza della deroga prevista ex art. 14 c. 2 legge 04/04/2025 n. 42 con decorrenza ____/____/____;

Il sottoscritto intende contestare la circolare n. 11866/2026 che impone il requisito della permanenza di almeno un biennio nella sede di prima assegnazione. Tale clausola risulta lesiva in quanto:

Il sottoscritto delega la UIL FP VVF a trasmettere i presenti dati allo Studio Legale dell'Avv. Angelo Rosario Di Bello ai fini della predisposizione delle azioni giudiziali necessarie.

Data: _____

Firma: _____

Avv. Angelo Rosario Di Bello



Avv. Angelo Rosario Di Bello

*via Valdinievole, 8 - Roma
Tel. / Fax. 06 / 85.38.45.48
Cel 320 / 89.87.248*

Roma, 27/02/2026

Spettabile

Ministero dell'Interno

Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile

Pec: segreteria.capodipartimento@cert.vigilfuoco.it

Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco

Pec: capocorponazionale@cert.vigilfuoco.it

Direttore Centrale per le Risorse Umane

Pec: dc.risorseumane@cert.vigilfuoco.it

Oggetto: Atto di significazione e diffida ad adottare - in parte qua - un provvedimento di revoca ex art. 21 quinquies, ovvero di annullamento d'ufficio ex art. 21 novies, L. 7 agosto 1990, n. 241, della Circolare di cui alla Nota DCRISUM Prot. n. 11866 del 12/02/2026, recante Avviso di <<Mobilità volontaria a domanda del personale appartenente al ruolo dei Vigili del Fuoco non specialisti>>.

Avv. Angelo Rosario Di Bello



Avv. Angelo Rosario Di Bello

*via Valdinievole, 8 - Roma
Tel. / Fax. 06 / 85.38.45.48
Cel 320 / 89.87.248*

Spettabile Amministrazione,

il personale di cui all'elenco allegato mi ha conferito mandato di significarvi quanto segue.

Come noto, l'art. 6, c. 3, D.lgs. 13/10/2005, n. 217 ha previsto che: <<Il periodo minimo di permanenza nella sede di prima assegnazione non può essere inferiore a due anni>>.

La L. 04/04/2025, n. 42 ha disposto (con l'art. 14, c. 2) che: <<Allo scopo di rafforzare i servizi di soccorso pubblico e di prevenzione degli incendi per far fronte alle emergenze connesse agli eventi giubilari del 2025, in deroga a quanto previsto dall'art. 6, comma 3, ultimo periodo, [...], a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2025, i trasferimenti del personale del ruolo dei vigili del fuoco [...] che espletano funzioni operative possono essere disposti, a domanda, con provvedimento del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, anche se il dipendente non abbia maturato il requisito minimo di permanenza in sede>>.

In forza di tale deroga – pur non avendo maturato il requisito minimo di almeno un biennio di permanenza presso la sede di prima assegnazione – il personale qui rappresentato ha conseguito, giusto decreto n. 2308 dell'11/06/2025 e con la nota prot. n. 72285 del 26/09/2025, il trasferimento da tale sede alla sede di attuale servizio. Dunque, il personale in parola, ad oggi, non presta più servizio presso la sede di prima assegnazione.

In altri termini, è vero che l'art. 6, c. 3, del D.lgs. n. 217/2005 ha previsto che i vigili del fuoco debbano permanere presso la sede di prima assegnazione per almeno un biennio. Tuttavia, è un dato oggettivo e incontrovertibile che tale norma ha subito una deroga ad opera della L. n. 42/2025 ed è proprio in forza di tale deroga che il personale qui rappresentato presta ora servizio in altra sede, senza – si badi bene - che la L. n. 42/2025, né l'Amministrazione, abbiano limitato l'efficacia temporale dei trasferimenti in deroga.

Avv. Angelo Rosario Di Bello



Avv. Angelo Rosario Di Bello

*via Valdinievole, 8 - Roma
Tel. / Fax. 06 / 85.38.45.48
Cel 320 / 89.87.248*

Ora, quanto previsto dalla Circolare di cui all'oggetto – cioè che <<Possono partecipare alla presente procedura coloro che avranno soddisfatto il requisito della permanenza di almeno un biennio nella sede di prima assegnazione alla data del 31 luglio 2026>> - è giocoforza illegittimo.

Ed infatti, è di tutta evidenza che tale clausola ignora la deroga di cui alla L. 04/04/2025, n. 42, art. 14, c. 2, e quindi il decreto n. 2308 dell'11/06/2025 e la nota prot. n. 72285 del 26/09/2025. Ciò sotto un duplice profilo: da un lato, la clausola omette di considerare che, in forza della deroga normativa, vi è personale che, pur non avendo maturato il requisito di permanenza presso la sede di prima assegnazione per almeno un biennio, ha conseguito il trasferimento presso un'altra sede che, come tale, non è certamente di prima assegnazione; dall'altro lato, la clausola non considera che tale personale, giacché trasferito presso un'altra sede, non potrebbe naturalmente e logicamente più maturare il requisito del biennio presso l'originaria sede abbandonata. Del resto, l'art. 6, c. 3, D.lgs. n. 217/2005 non preclude affatto al personale che presta servizio presso una sede che non sia quella di prima assegnazione di partecipare ad una procedura di mobilità nazionale a domanda.

Dunque, delle due l'una. Se l'Amministrazione non avesse dato seguito alla deroga prevista dalla L. n. 42/2025 la clausola sarebbe stata legittima, prestando tutto il personale neo assunto entro il biennio servizio presso la sede di prima assegnazione. Avendo, però, l'Amministrazione applicato la deroga prevista da tale legge, non può oggi ignorarne l'effetto, cioè che una parte del personale - quello che ha avuto accesso alla deroga conseguendo una nuova sede di assegnazione (non certo la prima) - fuoriesce giocoforza dall'ambito di applicazione dell'art. 6, c. 3, D.lgs. n. 217 del 13/10/2005 la cui limitazione, quindi, non può più trovare applicazione. In tal senso depone sia il dato testuale della norma (<<sede di prima assegnazione>> che certamente non è quella attuale di tale



Avv. Angelo Rosario Di Bello

*via Valdinievole, 8 - Roma
Tel. / Fax. 06/85.38.45.48
Cel 320/89.87.248*

personale), sia una considerazione di ordine logico, dal momento che, opinando diversamente, dovremmo ritenere che tale personale non possa mai più partecipare alla mobilità non potendo più integrare, come ovvio, il requisito del biennio di permanenza.

Né a diversa conclusione potrebbe pervenirsi alla luce del chiarimento fornito da codesta Amministrazione. L'interpretazione da voi proposta cozza, con palmare evidenza, con il dato letterale della norma così come sopra ricostruito, giacché né l'art. 14, c. 2, L. n. 42/2025, né l'art. 6, c. 3, D.lgs. n. 217/2005 prevedono che la sede raggiunta in forza della deroga debba intendersi, pur non essendolo, come << sede di prima assegnazione >> fino al maturare del biennio. Per altro verso, tale interpretazione assume su di essa l'onere di dover neutralizzare una presunta disparità di trattamento, nella realtà, inesistente. Ed infatti, come noto, la disparità di trattamento può dirsi sussistente soltanto al cospetto di posizioni assolutamente identiche. Tuttavia, coloro che hanno partecipato alla mobilità in deroga - ex L. n. 42/2025 e giusto decreto n. 2308/2025 - non rivestono oggi la medesima posizione di coloro che non vi hanno inteso partecipare ovvero che, pur partecipandovi, non hanno conseguito il titolo allo spostamento. Si tratta – evidentemente – di situazioni, volente o nolente, differenti, per cui gli uni sono rimasti presso la sede di prima assegnazione e gli altri hanno conseguito una nuova sede di servizio. Basti considerare che tutto il personale che ne aveva titolo è stato posto, con la L. n. 42/2025, nella condizione di partecipare alla mobilità in deroga senza alcuna differenziazione formale e sostanziale.

Consentire ora la partecipazione all'avviso di mobilità che ci occupa agli uni e non agli altri non integrerebbe, perciò, una disparità di trattamento, quanto più semplicemente l'effetto naturale dell'introduzione della deroga di cui alla L. n. 42/2025 e della sua applicazione, così come accade ogniqualvolta vi sia un intervento normativo che, all'atto pratico, giovi

Avv. Angelo Rosario Di Bello



Avv. Angelo Rosario Di Bello

*via Valdinievole, 8 - Roma
Tel. / Fax. 06 / 85.38.45.48
Cel 320 / 89.87.248*

a taluni e non ad altri. E' appena il caso di aggiungere che alcuna discriminazione sussiste neppure rispetto a coloro che, prima e dopo l'entrata in vigore della L. n. 42/2025, hanno dovuto e dovranno sopportare l'intero biennio nella sede di prima assegnazione essendo ciò il mero frutto della mancata applicazione a loro - secondo il noto principio *tempus regit actum* - della norma speciale che il legislatore ha introdotto in un dato momento storico.

Per quanto esposto, invito e diffido codesta Amministrazione ad adottare - *in parte qua* - un provvedimento di revoca ex art. 21 quinquies ovvero di annullamento ex art. 21 novies L. 7 agosto 1990, n. 241 della Circolare di cui all'oggetto, significando che - in difetto di positivo riscontro - i miei assistiti valuteranno un'eventuale iniziativa giudiziale.

Distinti saluti,

(avv. Angelo Rosario Di Bello)

allegato c.s.

Avv. Angelo Rosario Di Bello